



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
CON CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 per l'acquisto di n. 19 sistemi di monitoraggio della trasmissione neuromuscolare con modalità manuale ed automatica e monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa, privi di accelerometro (TOF) da destinare a varie al D.A.I. Emergenza e Urgenza dell'A.O.U. P. Paolo Giaccone di Palermo.

Importo complessivo posto a base della negoziazione

Euro 173.850,00 IVA INCLUSA

Oneri interferenziali previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 pari a Euro zero

Costi della manodopera di cui l'art. 41 c.13 del D.Lgs. 36/2023 pari a Euro zero

Scadenza richiesta chiarimenti: ore

Scadenza presentazione offerte: ore

Apertura buste (presunta): ore

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA	3
2.2 CHIARIMENTI	3
3. STAZIONE APPALTANTE	4
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITÀ D'ESECUZIONE E DURATA	4
4.1 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	4
4.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE E DURATA	4
4.3 REVISIONE PREZZI	5
4.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	6
6.1 SELF CLEANING	6
6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	7
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	7
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	7
8. AVVALIMENTO	7
9. SUBAPPALTO	8
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	8
11. SOPRALLUOGO	8
12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	9
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	9
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	9
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	10
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/TECNICA	11
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	12
15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N.14	14
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	14
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER SOGGETTI ASSOCIATI	14
16. OFFERTA ECONOMICA	15
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	16
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	16
21. VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA	16
22. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE	16
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	17
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
25. GARANZIA DEFINITIVA	18
26. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	18
27. PENALI	19
28. RISOLUZIONE E RECESSO ANTICIPATO	19
29. CODICE DI COMPORTAMENTO	20
30. ACCESSO AGLI ATTI	20
31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
33. ALLEGATI	21

1. PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre n. del (disponibile sul portale aziendale nella sezione “Delibere”, di questa Amministrazione), questa A.O.U. Paolo Giaccone ha disposto l'avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso per l'acquisto di n. 19 sistemi di monitoraggio della trasmissione neuromuscolare con modalità manuale ed automatica e monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa, privi di accelerometro (TOF) da destinare a varie al D.A.I. Emergenza e Urgenza dell'A.O.U. P. Paolo Giaccone di Palermo, suddivisi in n. 12 per l'anno 2026 e n. 7 per l'anno 2027.

La presente procedura negoziata si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Sistema MePA all'indirizzo [Home - acquistinretepa](#)), tramite Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati alla specifica classe merceologica.

L'affidamento in oggetto sarà aggiudicato con l'applicazione del criterio del prezzo più basso.

Il presente Disciplinare e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della documentazione della procedura di affidamento, regolano le modalità di partecipazione e di affidamento della procedura stessa.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto, anche in presenza di un'offerta ritenuta valida.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Susanna Zagra.

Le funzioni di Responsabile della fase dell'esecuzione saranno svolte dall'Ing. Marika Scozzaro;

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è disponibile accedendo sul portale MePA alla relativa R.D.O. della presente procedura, e comprende:

- A. Il presente Disciplinare di Gara;
- B. Capitolato Speciale;
- C. Domanda di partecipazione;
- D. DGUE;
- E. Patto di Integrità;
- F. Dichiarazione familiari a carico;
- G. Scheda fornitore finale
- H. Tracciabilità flussi finanziari;
- I. Tabella rispondenza ai requisiti minimi e nello specifico:
- J. Modello offerta economica integrativa per i vari lotti e nello specifico:
 - Modello offerta economica

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti del Sistema MePA.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno ore .

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte, a tutte le richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile verranno fornite entro ore .

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e

sono accessibili nella sezione “comunicazioni” della negoziazione in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone con sede C.F. e P.Iva legale in Via del Vespro n. 129 – 90127 Palermo – C.F. e P.Iva: 05841790826.

Responsabile di fase: U.O.C. Area Provveditorato – Via Enrico Toti n.76 – 90128 Palermo

e-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it - pec: provveditorato@cert.policlinico.pa.it

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITA' D'ESECUZIONE E DURATA

Oggetto dell'appalto è la fornitura l'acquisto di n. 19 sistemi di monitoraggio della trasmissione neuromuscolare con modalità manuale ed automatica e monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa, privi di accelerometro (TOF) da destinare a varie al D.A.I. Emergenza e Urgenza dell'A.O.U. P. Paolo Giaccone di Palermo, suddivisi in n. 12 per l'anno 2026 e n. 7 per l'anno 2027.

Le modalità di svolgimento della fornitura sono specificate di seguito e dettagliate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i. L'importo a base di gara comprende il costo degli oneri di sicurezza che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 0,00 in ragione della natura dell'affidamento.

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€ 173.850,00 IVA INCLUSA**.

Per il committente, Responsabile del Progetto e della fase di affidamento è la Dott. Susanna Zagra.

3.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE E DURATA

La fornitura, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto di fornitura è di 24 mesi in virtù del previsto contratto di manutenzione Full Risk a decorrere dalla data del collaudo. Per la modalità di esecuzione si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, che formano parte integrante del presente Disciplinare.

L'Azienda si riserva di non aggiudicare la fornitura qualora l'offerta pervenuta sia ritenuta da parte dell'Azienda, non congrua o conveniente per l'Azienda stessa, sia sotto il profilo tecnico che economico.

La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio di fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art.120, c.9, D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del d.lgs. n. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: è necessario possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale (FVOE) i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. B) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà aver eseguito, a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o privati, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura, per un importo minimo complessivo pari al valore del lotto (e/o dei lotti) per cui si partecipa iva esclusa.

Per forniture analoghe si intendono quelle riferite al medesimo prodotto o macro categoria merceologica.

I dati devono essere riportati nell'apposita sezione del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

6.3.1 Fatturato annuo globale maturato nel triennio precedente pari almeno al valore del singolo lotto per cui si partecipa. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al punto A) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto B) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto C) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.5. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo delle imprese artigiane di cui al punto A) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

- Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti B) e C).

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti B) e C) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto A) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto B) e C) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine

speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 119, d.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo all'atto della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto in ragione della natura.

10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione quantificato in base al valore del lotto superiore alla soglia di esenzione cui si partecipa, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, la quale prevede, tra l'altro, che i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta Economica, generata dal sistema per il lotto di riferimento al quale si partecipa, dev'essere integrata con l'allegato "modello offerta economica" (indicati alla lettera j del punto 2.1 del presente disciplinare) del lotto di riferimento al quale si partecipa, ed entrambi devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore del giorno a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alla volontà o negligenza del singolo operatore, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L' "OFFERTA" è composta da:

- A. - Documentazione amministrativa
- B. - Documentazione tecnica;
- C. - Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Tecnica e Offerta economica).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compongono l'offerta tecnica ed economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione compongono l'offerta tecnica ed economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria ove previsto, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 10 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/TECNICA

Il concorrente (in presenza di più lotti), indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. L'operatore economico utilizza la Piattaforma Consip-MePA sezione "richieste" per compilare o allegare la seguente documentazione:

La busta "A" virtuale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- A. DISCIPLINARE DI GARA, firmato per accettazione;
- B. CAPITOLATO SPECIALE, firmato per accettazione;
- C. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (dove bisogna indicare il lotto per il quale si concorre);
- D. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 utilizzando il DGUE, concernente il possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta;
- E. ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI/FORNITURE prestati negli ultimi tre anni (2022-2023-2024), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta;
- F. ATTESTAZIONE del pagamento del contributo ANAC per singolo lotto **ove dovuto**;
- G. ATTESTAZIONE dei codici di registrazioni Ministero della Sanità (se esistenti);
- H. DICHIARAZIONE che il prezzo offerto corrisponda a quello di mercato e non sia superiore a quello praticato nei confronti di altre Pubbliche amministrazioni a parità di condizioni e quantità;
- I. PATTO DI INTEGRITÀ;
- J. DICHIARAZIONE FAMILIARI A CARICO;
- K. SCHEDA FORNITORE FINALE;
- L. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
- M. TABELLA RISPONDEZZA AI REQUISITI MINIMI
- N. VERBALE DI SOPRALLUOGO (se previsto)
- O. DOCUMENTAZIONE TECNICA - Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico documento in formato PDF firmato digitalmente. L'operatore economico inserisce (in presenza di più lotti), per ciascun lotto per il quale partecipa, la documentazione relativa all'offerta tecnica nelle modalità sotto disposte. Ad inizio documento dovrà essere presente un indice indicante i riferimenti di pagina di ciascuna delle seguenti dichiarazioni o altra documentazione descrittiva delle caratteristiche tecniche del prodotto fornito, preferibilmente rilasciata dal produttore o dall'importatore/distributore nazionale, accompagnata da traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua, dai cui si evincano oltre tutte le caratteristiche tecniche, e anche:
 - 1) Dettagliata relazione tecnica della fornitura offerta stilata su propria carta intestata;
 - 2) Durata e condizioni di garanzia di quanto offerto;
 - 3) Nome commerciale del prodotto, codice e descrizione;
 - 4) Ragione sociale del produttore;
 - 5) Codice CND e numero di Registrazione Ministero della Sanità;
 - 6) Tipo di confezionamento;
 - 7) Condizioni per l'uso e lo stoccaggio e conservazione del prodotto;
 - 8) Manuale tecnico, d'uso e manutenzione;
 - 9) Dichiarazioni e certificazioni di qualità di produzione rilasciate da enti autorizzati riferite specificatamente all'officina di produzione del prodotto offerto;
 - 10) Dépliant illustrativi a colori e qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
 - 11) Tabella rispondenza ai requisiti minimi.
 - 12) L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il modello di domanda di partecipazione è redatto secondo il modello di cui all'allegato C) del presente Disciplinare e mediante produzione del DGUE compilato (allegato D).

Il concorrente (in presenza di più lotti), indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- La forma con cui intende partecipare alla procedura (Imprenditore individuale, società, cooperative, consorzio etc.);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del d.l. n. 76/20;
- assumere gli impegni di cui all'art. 102 co. 1 lett. b) e c), d.lgs. n. 36 del 2023 e le modalità con le

- quali intendono adempiere gli stessi;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali, di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente all'appalto e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- che l'offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa per la durata di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- di essere nelle condizioni previste dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la non esclusione dalle procedure di gara pubblica in relazione ai requisiti di ordine generale, ovvero che non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 97, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i raggruppamenti di impresa e di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- indicare le eventuali cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95, d.lgs. 31 marzo 2023, in cui si trova;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari di esecuzione indicati al paragrafo 10;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale, previsti dal par. 7 del disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, dal Modello 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'Amministrazione pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 190/2012 allegato al disciplinare di gara;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge,
 - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver compilato il DGUE;
- di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla gara, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto citate dall'art. art. 94, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e previste dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, non devono sussistere a carico di nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 31.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N.14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.
dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come

- mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - i. copia del contratto di rete;
 - ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - iii. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - i. copia del contratto di rete
 - ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16.OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, per ogni singolo lotto cui intende partecipare, nella busta "B" virtuale della Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- a) Offerta economica generata dal sistema come specificato nel paragrafo 4.1.
- b) Documento integrativo "modello offerta economica" (allegato al presente disciplinare) avendo cura di indicare la percentuale di ribasso deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 1. la stima dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, escluso IVA;
 2. la stima degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso, escluso IVA.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare.

Si fa presente che il prezzo complessivo contenuto nell'offerta prodotta dal sistema e quello contenuto nel modello di offerta prodotto dalla stazione appaltante devono coincidere e, in caso di discordanza, prevarrà l'offerta indicata nel modello generato dal sistema.

Inoltre, in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà

quest'ultimo.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP/seggio di gara procede:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione parte integrante dell'offerta tecnica presentata dagli operatori economici verrà esaminata da un referente/seggio tecnico che ne valuterà la conformità e la rispondenza ai requisiti minimi previsti nel Capitolato d'Appalto.

La documentazione tecnica a pena esclusione non dovrà contenere alcun riferimento riconducibile all'offerta economica o che possa farne dedurre il valore.

21. VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

La stazione appaltante trattandosi di contratto di fornitura non procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 36/2023. Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, presentano economie significative sui prodotti forniti, condizioni eccezionalmente favorevoli alle quali l'operatore economico intende fornire, rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare e riportati nello schema di proposta progettuale.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive

offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato l'offerta non anomala con il minor prezzo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta.

- Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
 - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 4.1;
 - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva (art. 53 del Codice) sotto forma fidejussione, pari al 5% dell'importo contrattuale, ovverosia del valore del lotto (inteso come valore imponibile) o della somma dei lotti cui partecipa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'immediato pagamento delle somme dovute a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

26. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura potrà essere emessa dopo la constatazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, sentito il DEC se previsto, e dovrà obbligatoriamente contenere in allegato l'attestazione di regolare esecuzione.

In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni necessarie per il buon esito del pagamento la fattura sarà disconosciuta da parte dell'Azienda.

Le fatture, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, dal 1 luglio 2017 il regime dello split payment è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti dell'Azienda e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split".

Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: **UF52JF**;
- Codice Identificativo Gara;
- Il numero di contratto (Protocollo).

Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, dal 1° luglio 2017 il regime dello split payment è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti dell'Azienda e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split".

27. PENALI

È fatto obbligo all'impresa di effettuare la fornitura richiesta nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Tecnico.

Le penali sono applicabili per ritardo nella esecuzione del servizio o mancato svolgimento dello stesso non giustificato ed esclusivamente imputabile alla Ditta aggiudicataria, a seguito di verbalizzazione in contraddittorio con la Ditta da parte del Referente.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Azienda a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, l'Azienda si riserva di applicarle secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

28. RISOLUZIONE E RECESSO ANTICIPATO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. n. 7 agosto 1990, n. 241.

31. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Palermo.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, CF e P.IVA 05841790826, in persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Maria Grazia Furnari, con sede legale in Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Croce Antonio Zanghì ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC dpo@cert.policlinico.pa.it, tel. 091 6555605, mail dpo@policlinico.pa.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede

in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

33. ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

- Capitolato speciale;
- Domanda di partecipazione
- DGUE
- Patto d'integrità
- Dichiarazione familiari a carico
- Scheda Fornitore finale
- Tracciabilità flussi finanziari
- Tabella rispondenza ai requisiti minimi
- Modello offerta economica

Il RUP

....., li

Per Accettazione

Firma del Legale Rappresentante